

Covid-19, le prescrizioni Privacy in attuazione Protocollo di Sicurezza

E' necessario fare attenzione a non violare le norme di tutela dei dati personali

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmato lo scorso 14 marzo 2020 tra le Parti sociali (in attuazione della misura, contenuta all’art. 1, comma 1, n. 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020), in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, **individua una serie di misure volte alla sicurezza nei luoghi di lavoro**. I sottoscrittori, infatti, consapevoli delle reciproche esigenze (da un lato la necessità di continuare la produzione industriale asse ortane del nostro paese soprattutto in momenti di crisi e dall’altro la necessità di superare i lavoratori) hanno redatto un documento nel quale si impegnano al rispetto reciproco.

E' evidente che ai fini di realizzare le misure di sicurezza dovute al Datore viene richiesto di incentivare i controlli e quindi trattare dati relativi alla salute. Per i predetti motivi il Protocollo si è premurato di indicare quale sono le accortezze che devono essere messe in campo dai Datori di Lavoro per cercare di tutelare i dipendenti anche in questo campo.

La prima cautela che deve essere rispettata riguarda la non annotazione della temperatura ove questa sia sotto i 37,5°. Invitiamo, quindi, **tutti i Titolari del Trattamento a non effettuare detta annotazione non consentita**.

La registrazione è ammessa solo nei casi in cui dalla rilevazione risulti che l’interessato abbia una temperatura superiore ai 37,5° e quindi per giustificare, e tenere traccia, dell’impedito accesso ai locali aziendali. In questo caso, però è consentita solo l’identificazione (si suppone nome/cognome e giorno della rilevazione) e l’annotazione della temperatura.

Ovviamente detto nuovo trattamento dovrà essere anticipato da informativa, anche orale, e dovrà essere specificato che

- il trattamento (identificazione e annotazione della temperatura) è finalizzato ad ottemperare alle disposizioni in tema di prevenzione dal contagio da COVID-19 (anche sulla base del Protocollo di Sicurezza firmato dalle Associazione di Categoria in data 14 marzo 2020)
- la base giuridica è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b), GDPR);
- la conservazione dei dati sarà limitata al periodo di emergenza e i predetti dati non saranno oggetto di diffusione. I dati saranno, oggetto di comunicazione nei limiti delle specifiche previsioni normative (e in specie all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti”).

In [allegato](#) si fornisce una bozza di informativa utile per l’uso su indicato.